

***GARA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER I SOGGETTI DI
CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007***

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

Articolo 1. Premessa e Definizioni	2
Articolo 2. Oggetto dell'appalto	3
Articolo 3. Prezzi a base d'asta	4
Articolo 4. Destinatari della fornitura	4
Articolo 5. Attivazione della Fornitura	5
Articolo 6. Obblighi del Fornitore	5
Articolo 7. Estensione del contratto ad altri Punti di prelievo	6
Articolo 8. Servizi di Trasporto e di Distribuzione	6
Articolo 9. Corrispettivi	6
Articolo 10. Lettura del gruppo di misura e fatturazione dei consumi	7
Articolo 11. Caratteristiche della fornitura	8
Articolo 12. Call Center	8
Articolo 13. Monitoraggio della fornitura	9
Articolo 14. Penali	10

Articolo 1. Premessa e Definizioni

1. Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011. Gli aspetti contrattuali sono invece disciplinati dallo Schema di Convenzione. La fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento.
2. Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di convenzione, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **AEEG**: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge n. 481/95 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori;
 - b) **Avvio della fornitura**: data di avvio della fornitura del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dopo il 15 del mese;
 - c) **Periodo contrattuale di fornitura**: periodo intercorrente fra la Data di Attivazione della fornitura e le ore 24.00 del 31/12/2011;
 - d) **Fornitore**: l'impresa, o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, che vende gas naturale ai clienti finali con autorizzazione del Ministero delle attività produttive, risultato aggiudicatario del singolo Lotto o di una pluralità di Lotti della presente procedura di gara e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - e) **Impresa di Distribuzione**: Azienda che effettua il trasporto del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
 - f) **Punto di prelievo**: è il punto in cui il Distributore mette a disposizione il gas al cliente ed identifica il confine tra impianto di proprietà del distributore e quello del cliente finale;
 - g) **Lotto**: il quantitativo complessivo di gas naturale, distinto per ambito territoriale, che il Fornitore è tenuto ad erogare secondo quanto meglio specificato agli articoli 5 e 6 del presente Capitolato;
 - h) **Potere Calorifico Superiore (PCS)**: è la quantità di calore che si rende disponibile per effetto della combustione completa, a pressione costante, di un metro cubo di gas secco, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale, compreso il calore di condensazione del vapore d'acqua formatosi durante la combustione, espresso in MJ/mc.
 - i) **Portata giornaliera**: è la quantità massima giornaliera di gas naturale che il Cliente può consumare nel punto di prelievo, espressa in Smc/g.
 - j) **Gruppo di misura**: è la parte dell'impianto di alimentazione nella disponibilità del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del Cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.
 - k) **Tariffa Regolata dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**: è la tariffa di cui all'art.5 dell'Allegato A della delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG ("Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas

naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)", www.autorita.energia.it/docs/09/064-09arg.htm) e s.m.i.. Si specifica che anche agli scaglioni di consumo superiori a 200.000 Smc/anno si intenderà associata una componente QVD (commercializzazione della vendita al dettaglio) pari a quanto stabilito nella Tab.1 del medesimo All.A per lo scaglione di consumo inferiore a 200.000 Smc/anno.

- l) **Volume di consumo presunto:** stima del quantitativo di gas naturale prelevato dall'Amministrazione aderente alla Convenzione nell'arco del periodo di fornitura, espresso in Smc e distinto per punto di prelievo, così come specificato nell'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 2. Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura annua di gas naturale per un consumo massimo corrispondente a 25.922.924 Smc, suddivisi in 8 lotti indipendenti corrispondenti ai territori delle 8 province piemontesi e somministrati da Società di Vendita (di seguito denominate Fornitori) ai siti utilizzatori dei soggetti di cui all'art.3 comma 1, lett. a) e b) della L.R. 19/2007 (di seguito denominati Clienti). A tale Convenzione potranno inoltre aderire gli Enti locali ed in generale gli organismi di diritto pubblico piemontesi che ne faranno richiesta nel corso dell'anno 2011, relativamente a punti di prelievo ubicati sotto city gate nella disponibilità del vincitore del lotto.
2. Tale fornitura è suddivisa in 8 lotti e vale fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi, indicati per singolo lotto e riferiti ad un periodo stimato massimo di 12 mesi:

LOTTO	VOLUME MAX IN SMC
1 – TO	7.158.680
2 – AT	5.940.122
3 – CN	6.171.270
4 – NO	4.194.159
5 – BI	187.802
6 – VB	1.484.495
7 – VC	219.579
8 – AL	566.817

3. Tali quantitativi non sono vincolanti né per S.C.R. - Piemonte S.p.A. né per le Amministrazioni di cui al comma 1, che non risponderanno nei confronti dell'Aggiudicatario in caso di emissione di "Ordinativi di Fornitura" inferiori a detti quantitativi, costituendo i medesimi solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte del Fornitore.

Non sarà dunque applicata ai Clienti alcuna penale relativa ad errata previsione dei volumi prelevati, su alcun orizzonte temporale¹;

Parimenti, non sarà applicata ai Clienti alcuna penale relativa ad una errata previsione del rapporto di prelievo fra mesi invernali e anno solare (o indici analoghi).

4. A puro titolo informativo, si specifica che i quantitativi massimi indicati al comma 2 sono stati definiti a partire da dati storici di consumo; in particolare, tenendo conto di un fisiologico aumento annuo dei volumi di gas e della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano aderire alla Convenzione che verrà sottoscritta, i dati storici disponibili per ciascun lotto sono stati maggiorati di una percentuale pari al 10%. Più in particolare, si specifica che, nell'ambito del quantitativo massimo stimato di cui al comma 2, le quote di consumo sufficientemente consolidate, relative alle Aziende Sanitarie piemontesi già aderenti alla precedente Convenzione sottoscritta da S.C.R., ammontano complessivamente a 18.596.953 Smc.

Articolo 3. Prezzi a base d'asta

1. Nell'ambito della Tariffa Regolata dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, di cui alla definizione contenuta nell'art. 1 del presente Capitolato Tecnico, vigente sui singoli punti di prelievo al momento dell'effettivo consumo, gli offerenti sono invitati a formulare un ribasso percentuale sulla sola componente tariffaria relativa alla commercializzazione all'ingrosso, di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG e s.m.i..
2. L'importo presunto complessivo dell'appalto è pari ad € 9.455.930,70 (IVA e accise escluse), calcolato sulla base della Tariffa Regolata vigente al momento della compilazione del bando (terzo trimestre 2010, Delibere ARG/com 93/10 e ARG/gas 95/10 AEEG). In particolare, l'importo massimo corrispondente alla quota relativa alla commercializzazione all'ingrosso, ovvero quella soggetta a ribasso, è stimabile in € 7.493.928,31 I.V.A. esclusa.
3. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stati valutati pari a zero.

Articolo 4. Destinatari della fornitura

Il prelievo del gas naturale avverrà in luoghi di consumo posti sul territorio della Regione Piemonte, elencati, per quanto noto al momento della pubblicazione del presente bando, nell'allegato 1 al presente capitolato tecnico.

I dati di dettaglio indicati in tale allegato sono relativi ai consumi dell'ultimo anno. Eventuali aggiornamenti dei volumi o dei siti, utili ai fini della firma dei contratti di fornitura e trasporto, verranno comunicati all'aggiudicatario della gara in tempo utile per l'espletamento delle formalità del caso.

¹ Eccezione fatta per eventuali superi di Capacità Giornaliera conferita, secondo quanto stabilito dalla Tariffa Regolata dell'AEEG.

Articolo 5. Attivazione della Fornitura

1. Gli Ordinativi di Fornitura necessari per richiedere l'attivazione della fornitura dovranno essere comprensivi dell'anagrafica dei Punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di consumo presunti.
2. L'Amministrazione s'impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, eventuali deleghe da lui richieste per la stipula dei contratti di trasporto e distribuzione o per l'erogazione del servizio di sostituto d'imposta.
3. Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24 del 31/12/2011, senza possibilità di tacito rinnovo.

Articolo 6. Obblighi del Fornitore

1. Assunto che il prezzo finale praticato alle Amministrazioni risulterà pari alla Tariffa Regolata dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigente al momento della consegna, opportunamente scontata in base agli esiti di gara, l'adeguamento di tali prezzi da parte del Fornitore a seguito delle varie delibere dell'AEEG dovrà essere automatico e, a richiesta, dettagliato e motivato.
2. Il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti.
3. Per effetto di detti Ordinativi, il Fornitore sarà obbligato a dar seguito alla fornitura richiesta per tutto il periodo contrattuale della stessa. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo prelevato a consuntivo sia inferiore al Volume di consumi presunto indicato nell'Ordinativo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.
4. Nel caso in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano soggetti ad un acquisto di gas naturale in regime di tutela (acquisto a Tariffa Regolata AEEG), sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura.
5. Nel caso invece in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano già soggetti ad una fornitura nell'ambito del mercato libero (adesione a una Convenzione CONSIP o qualunque altra forma di approvvigionamento sul mercato libero), sarà cura dell'Amministrazione verificare che i termini di disdetta del proprio precedente contratto siano coerenti con la tempistica di adesione alla convenzione S.C.R. – Piemonte S.p.A., mentre sarà compito del Fornitore prestare supporto per lo switching.
6. Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di gas naturale, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente

l'Amministrazione Pubblica ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

7. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al distributore locale, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.
8. Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile, il Fornitore dovrà iniziare la fornitura di gas naturale dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14 per ogni giorno di ritardo.
9. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti (Clienti) dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di prelievo indicati nell'Ordinativo di Fornitura; qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare l'Ordinativo di Fornitura, in quanto non conforme, dandone immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, all'Amministrazione.

Articolo 7. Estensione del contratto ad altri Punti di prelievo

Il Fornitore aggiudicatario della gara si impegna a praticare gli stessi prezzi, condizioni e patti contenuti nella propria offerta a tutte le Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione nel corso dell'anno 2011, nonché ad eventuali nuovi punti di prelievo indicati dagli attuali Clienti, purché ubicati sotto city gate nella disponibilità del vincitore del lotto. Sarà cura del Fornitore prestare supporto al fine di facilitare e velocizzare l'iter delle pratiche per eventuali nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione.

Articolo 8. Servizi di Trasporto e di Distribuzione

In conformità alla normativa vigente, il Fornitore s'impegna a stipulare i contratti relativi ai servizi di trasporto e distribuzione, nonché, quando richiesto nell'Ordinativo di Fornitura, a svolgere le funzioni di sostituto d'imposta. Gli oneri corrispondenti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 9.

Articolo 9. Corrispettivi

1. In esito alla gara, lotto per lotto, sarà definito un ribasso percentuale da applicarsi alla componente tariffaria relativa alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 6 dell'All. A alla delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG e s.m.i.
2. Il corrispettivo contrattuale sarà calcolato sommando la componente tariffaria relativa alla commercializzazione all'ingrosso, di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG e s.m.i., dedotta del ribasso offerto in sede di gara, alle altre componenti di cui all'art. 5 dell'Allegato A della suddetta delibera, risultanti dalla Tariffa regolata vigente al momento dell'effettivo consumo. Su ciascun periodo di fatturazione, ogni utenza pagherà, inoltre, IVA e accise, secondo quanto meglio specificato di seguito.

3. Le accise saranno applicate solo se il Cliente avrà esplicitato, in sede di Ordinativo di Fornitura, che il Fornitore è chiamato ad espletare anche le funzioni di sostituto d'imposta. L'IVA sarà applicata in base alla normativa vigente.
4. I suddetti corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato nel presente articolo.

Articolo 10. Lettura del gruppo di misura e fatturazione dei consumi

La lettura del gruppo di misura gas e la fatturazione dei consumi di tutte le utenze oggetto del contratto dovranno avvenire conformemente a quanto stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas, in particolare alle Delibere 229/01 (con specifico ma non esclusivo riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6, nella versione coordinata con le integrazioni e le modifiche apportate dalla delibera n. 21/02, dalla delibera n. 29/03, dalla delibera ARG/gas 69/09 e dalla delibera ARG/gas 85/10), ARG/com 164/08, ARG/gas 120/08, ARG/gas 159/08 e loro successive modificazioni e integrazioni.

In particolare si precisa che:

1. Il Fornitore aggiudicatario emetterà le fatture con una cadenza minima pari a quella stabilita dall'AEEG, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14;
2. Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario sarà liquidato entro 60 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario o tramite rapporto interbancario diretto (R.I.D.), secondo la scelta del Cliente espressa nell'Ordinativo di Fornitura.
3. L'aggiudicatario dovrà essere in grado di gestire le eventuali diverse aliquote IVA, cui hanno diritto le Amministrazioni in virtù della diversità di tipologia delle utenze.
4. La fatturazione verrà effettuata per ogni singola utenza, riportando la relativa lettura, le tariffe applicate e il ribasso offerto in sede di gara, evidenziando così il risparmio in Euro ottenuto rispetto alla Tariffa Regolata dell'AEEG. Trimestralmente, inoltre, in allegato alla fattura, il Fornitore dovrà inviare un report, elaborato anche in modalità grafica, che riporti il profilo mensile dei consumi dall'inizio della fornitura.
5. Il Fornitore dovrà riportare in fattura l'effettivo volume consumato da ciascun Punto di prelievo durante l'orizzonte di fatturazione. Qualora il Fornitore non sia stato in grado di effettuare la lettura in tempo utile per emettere la fatturazione, è in ogni caso tenuto ad emettere una fattura in acconto, conguagliando i consumi non appena sarà disponibile la lettura effettiva, e comunque non oltre il terzo mese successivo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.
6. La fatturazione dovrà evidenziare tutti gli oneri della fornitura ed essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il servizio di tutela.

Il Fornitore si impegna, qualora venga richiesto dalle Amministrazioni, ad emettere una fattura unica per un raggruppamento di punti di prelievo definito dalle stesse o per tutti i punti di prelievo, e ad inviarla anche tramite e-mail all'indirizzo che verrà indicato dalla singola Amministrazione.

Sarà facoltà del personale del Distributore od altro personale da questi incaricato, in ogni caso munito di tesserino di riconoscimento, accedere alla proprietà privata dei Clienti per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica delle condizioni di sicurezza della somministrazione.

Articolo 11. Caratteristiche della fornitura

1. La qualità del servizio di vendita del gas naturale è disciplinata dalla Del. ARG/com 164/08 dell'AEEG e s.m.i. La qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas è disciplinata dalla Parte 1 (RQDG) del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), di cui alla Del. ARG/gas 120/08 e s.m.i..Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, qualora legate a cause di rete o su richiesta del Distributore, non danno luogo a risoluzione del contratto di fornitura, né al risarcimento del danno da parte del Fornitore all'Amministrazione contraente.
2. Il gas fornito deve essere composto da gas naturale costituito essenzialmente da metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete, predisposto da Snam Rete Gas in base alle delibere emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (http://www.snamretegas.com/it/clienti_e_istituzioni/cln_istituzioni_codice_di_rete.shtml)
3. Il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza in merito allo scambio di informazioni con il Distributore per la richiesta di adeguamenti tecnico-impiantistici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le pratiche per nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione e la verifica/adeguamento delle apparecchiature di misura).
4. Il gas fornito dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzato per usi diversi da quelli dichiarati e determinati contrattualmente, né essere ceduto sotto qualsiasi forma a terzi.
5. Il Fornitore potrà installare presso l'Amministrazione Contraente tutte le apparecchiature, impianti e materiali necessari all'esecuzione della fornitura, su aree ed in locali idonei messi a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione Contraente per la durata complessiva del Contratto di fornitura. Il Fornitore rimarrà proprietario di tali apparecchiature, impianti e materiali e potrà verificarli, ispezionarli, sostituirli o modificarli in qualsiasi momento in base alle esigenze tecniche del servizio di somministrazione. Saranno a carico del Fornitore i lavori di installazione e rimozione (a fine contratto) di tali apparecchiature, impianti e materiali. L'Amministrazione Contraente s'impegna a non aprire, smontare, o comunque manomettere i suddetti impianti, apparecchi e materiali per eseguire interventi di qualsiasi natura. L'Amministrazione Contraente si impegna altresì a non rimuovere, cancellare e/o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali.
6. Saranno a carico del Fornitore, secondo la normativa vigente in materia, eventuali danni causati agli impianti e alle apparecchiature dell'Amministrazione Contraente per effetto dell'installazione non realizzata a regola d'arte e del funzionamento difettoso delle apparecchiature e degli impianti del Fornitore di cui al presente articolo.

Articolo 12. Call Center

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione, un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - richieste di informazioni circa la Convenzione;

- ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

2. Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Articolo 13. Monitoraggio della fornitura

Il Fornitore s'impegna a fornire alla S.C.R.-Piemonte S.p.A. dati di dettaglio ai fini del monitoraggio della Convenzione con riguardo agli ordini ricevuti ed al gas fornito.

I dati richiesti, da inviare con cadenza bimestrale, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quelli di pertinenza.

Se non esistono dati reali del mese da inviare per una o più tipologie di flusso, il Fornitore dovrà comunicare a S.C.R.-Piemonte S.p.A. tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo, inviando una mail all'indirizzo gas.naturale@scr.piemonte.it.

I dati dovranno essere inviati a S.C.R.-Piemonte S.p.A. tramite invio alla casella di posta elettronica gas.naturale@scr.piemonte.it.

I dati richiesti, il cui dettaglio verrà definito nella fase di stipula della Convenzione, dovranno riportare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- ragione sociale dell'Amministrazione aderente alla Convenzione;
- il quantitativo annuo stimato ordinato dall'Amministrazione;
- la data di attivazione della fornitura;
- il quantitativo erogato relativo al mese di pertinenza erogato all'Amministrazione (in termini di Smc, suddivisi per lotto);
- l'importo totale delle fatture con indicazione del risparmio in Euro ottenuto rispetto alla Tariffa Regolata dell'AEEG;
- l'eventuale applicazione di penali da parte delle Amministrazioni aderenti alla convenzione.

Con cadenza trimestrale, entro il 20 del mese successivo, dovrà essere inviato a SCR un report riepilogativo della fornitura relativo al periodo di pertinenza in cui dovranno essere indicati, per singolo lotto e per ciascuna Amministrazione aderente alla Convenzione, i seguenti dati:

- numero identificativo PDR
- indirizzo del prelievo
- numero di contatore
- il progressivo dei consumi mensili di ciascun contatore
- codice REMI
- stima del quantitativo annuo a consuntivo, calcolato sulla base dei dati rilevati nel corso della Convenzione.

Articolo 14. Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente) od imputabili alle Amministrazioni o a gravi ed accertata negligenza del Distributore locale, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di Attivazione della fornitura;
- Euro 100,00 (cento/00) per ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza minima stabilita dall'AEEG;
- Euro 200,00 (duecento/00) per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi dall'emissione di fattura in acconto.

In caso di mancato invio dei report bimestrali e trimestrali di cui all'art. 13 nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Per la mancata operatività del Call Center di cui allo schema di Convenzione, non imputabile a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. - Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.